COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

(Provincia di Brindisi)

SETTORE AFFARI GENERALI

CAPITOLATO SPECIALE

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2022/23-2023/24- 2024/25 DEL COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

Art. 1
Oggetto dell'appalto e tipologia dei Servizi

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento e la gestione del servizio di asilo nido, nell'edificio di proprietà comunale, situato in San Pancrazio Salentino, alla Via Aldo Moro snc, comprendente il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la fornitura di generi alimentari e la conseguente preparazione, distribuzione e assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali. La struttura può ospitare fino ad un massimo di 34 bambini/bambine (incluso over booking) in età compresa fra i tre e i trentasei mesi.

L'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie sono consegnati al concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività.

Prima dell'inizio della gestione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei mobili, in contradditorio tra le parti. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine, l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti; in caso di disaccordo sull'importo la questione sarà deferita al collegio arbitrale.

Art. 2
Durata della concessione

La concessione ha la durata di n. 3 (tre) anni educativi, a partire da quello successivo all'aggiudicazione. Nello specifico: a.e. 2022/23, 2023/24, 2024/25.

L'avvio del servizio potrà essere effettuato nelle more della stipula del contratto.

Art. 3
Caratteristiche e finalità del servizio

Si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia (L.R. n. 19/06 e art. 53 del Reg. Reg. n. 4/07 e s.m.i.).

Art. 4
Corrispettivi

Spetta al concessionario il corrispettivo mensile, per utente, determinato dall'esito della gara.

Gli oneri finanziari per la gestione del servizio in concessione, saranno assicurati come segue:

a. Onere a carico delle famiglie: la quota di compartecipazione verrà fatturata mensilmente alla famiglia dal Concessionario al netto del valore del buono di conciliazione che è, invece, a carico dell'Ambito, di cui alla successiva lett. b, in misura corrispondente alle percentuali di copertura, determinate in relazione alle condizioni economiche dei nuclei richiedenti, in base all'attestazione ISEE regolarmente rilasciate ed in corso di validità
b. Contributo sulla tariffa a carico dell'Ambito per i bambini residenti nel Comune di San Pancrazio Salentino iscritti e frequentanti, che verrà erogato attraverso i buoni servizio di conciliazione, a cui i nuclei familiari possono accedere attraverso la piattaforma informatica dedicata, in base ai requisiti previsti dalla Determinazione del Dirigente Regionale vigente. Le quote dei buoni servizio di conciliazione sono assicurate ai soggetti legittimati, entro i limiti delle risorse assegnate agli Ambiti territoriali, in misura corrispondente alle percentuali di copertura sul costo del servizio e determinati in relazione alle condizioni economiche dei nuclei richiedenti.
La retta mensile per utente, posta a base di gara, è fissata in € 656,27, oltre IVA se dovuta.
Eventuali contributi da enti pubblici per la gestione dell'asilo nido o per la manutenzione o adeguamento del fabbricato, competono esclusivamente e per intero al Comune concedente; quelli da privati, esclusivamente per la gestione dell'asilo, competono al concessionario, salvo diversa destinazione indicata dal privato gestore.
Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario nè per le somme dovute dall'Ambito al soggetto gestore.

Art. 5
Modalità tecnico organizzative del servizio

a. Personale del concessionario
In ottemperanza agli standard di personale previsti dalla normativa regionale vigente, il Concessionario garantirà per l'orario di apertura del servizio il seguente rapporto numerico minimo di personale/bambini/e, in relazione al numero dei bambini/e iscritti/e.
Il personale educativo dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente.
Il concessionario è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare l'elenco del personale, educativo e ausiliario, da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.
Il personale educativo, al fine di garantire la continuità auspicabile, non deve normalmente essere sostituito per tutta la durata della concessione; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il concessionario o per evenienze contingenti o straordinarie, previamente comunicate al funzionario comunale preposto al coordinamento ed alla vigilanza.
Anche il personale ausiliario potrà essere variato soltanto in casi straordinari, debitamente motivati e comunicati al funzionario comunale già citato.
Il personale assente dovrà essere sostituito entro 2 ore, salvo casi di forza maggiore, per il mantenimento dello standard numerico base.
Tutto il personale addetto all'espletamento del presente appalto dovrà essere munito della documentazione sanitaria prevista dai vigenti regolamenti.
b. Preparazione dei pasti
Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, all'acquisto di generi alimentari occorrenti, alla gestione della dispensa ed alla preparazione dei pasti.
Per l'approvvigionamento delle derrate alimentari la ditta appaltatrice dovrà tenere conto delle disposizioni *"Linee guida della Regione Puglia per la ristorazione scolastica"*.
Il menù adottato dalla ditta dovrà essere approvato dal competente Servizio Igiene Alimentazione e Nutrizione.
La preparazione dei pasti deve essere svolta alle dipendenze del Concessionario in grado di fornire un servizio efficace ed efficiente.
Il personale impiegato per il servizio deve conoscere le norme di igiene della produzione e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

E' vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. Pertanto tutti i cibi erogati dovranno essere preparati in giornata.
Il menù dovrà essere così strutturato:
Spuntino del mattino: frullato di frutta, mela, pera o banana.
Pranzo:
- primo piatto;
- secondo piatto;
- contorno;
- pane;
- frutta fresca di stagione o dessert.

Merenda del pomeriggio:
bevanda e prodotti da forno o torta o yogurt o gelato.

Art. 6
Servizi aggiuntivi e/o integrativi, innovativi e sperimentali

Al di fuori dell'orario di funzionamento del nido, il concessionario ha diritto di avviare, nella struttura immobiliare in concessione, altre tipologie d'offerta di servizi socio-educativi per minori, aggiuntivi e/o integrativi, a favore delle famiglie e/o bambini (come previsti dalla normativa regionale) con tariffe di libero mercato a favore di utenza privata, a condizione che le stesse non pregiudichino lo svolgimento e la qualità dell'offerta del servizio asilo nido.
Il concessionario comunque, è tenuto ad attuare quanto proposto in sede di offerta ed a darne comunicazione preventiva, tempestiva anche al fine del rilascio della relativa autorizzazione al funzionamento, secondo la normativa regionale di riferimento. Per lo svolgimento dei servizi provvederà a dotarsi di apposite polizze assicurative esonerando il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o cose, ovvero subiti dagli operatori.
Per lo svolgimento delle attività il concessionario potrà usufruire pienamente della struttura sotto la propria responsabilità; eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale, necessari per la corretta erogazione dei servizi aggiuntivi, saranno a suo carico.

Art. 7
Modalità di affidamento

L'appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta ad evidenza pubblica, svolta secondo le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 3, comma 1 lettera sss) e 60, co. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii., e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
Nessun compenso o rimborso di spese spetta alle ditte concorrenti per la compilazione dei progetti, relazioni e quant'altro necessario per la partecipazione alla gara. I progetti, le relazioni e quant'altro connesso, presentati per partecipare alla gara, non saranno restituiti.

Art. 8
Subconcessione

E' espressamente vietata la concessione a terzi di tutto o parte del servizio di Asilo Nido.
E' fatto divieto di ogni forma di sub affidamento o subconcessione. E' conseguentemente nullo ogni patto eventualmente assunto dall'aggiudicatario in violazione del predetto divieto.
La violazione di tali divieti comporta la rescissione del contratto.

Art. 9
Polizze assicurative

L'impresa aggiudicataria dovrà pertanto stipulare una polizza assicurativa che copra:
1. I danni subiti dall'Amministrazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, permanenti, temporanei e preesistenti verificatesi nel corso

dell'esecuzione della prestazione con un massimale pari € 20.000,00 e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale;

2. la responsabilità civile per danni causati a persone e a cose nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale, pari a € 1.500.000,00 e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale.

La polizza suddetta deve essere trasmessa al Comune prima della stipula del contratto o prima dell'avvio del servizio nelle more della stipula di predetto contratto.

Si avverte che qualora risulti che la ditta aggiudicataria non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché il mancato rispetto e/o adempimento di quanto richiesto precedentemente, comporterà la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi condizionata.

Art. 10
Cauzione definitiva

Entro il termine stabilito nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, la ditta vincitrice, pena la decadenza immediata da ogni diritto e la responsabilità per danni e per spese subite dal Comune, dovrà costituire, a titolo di garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, apposita cauzione, in uno dei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016, per un importo pari al 10% dell'ammontare complessivo del valore della concessione, pari ad € 73.633,50. La durata della polizza dovrà essere riferita ad un periodo superiore di mesi sei rispetto alla durata del contratto, per consentire all' Amministrazione Comunale la verifica di eventuali danni riscontrabili successivamente alle scadenze contrattuali.

La predetta cauzione non potrà essere svincolata che alla scadenza del contratto, dopo l'avvenuto riconoscimento degli adempimenti a tutti gli obblighi assunti, ivi compreso il versamento degli importi relativi agli oneri assistenziali e previdenziali dovuti al personale dipendente, ed a seguito di provvedimento da adottarsi a norma di legge.

La cauzione sarà integralmente incamerata dal Comune in caso di mancato inizio del servizio entro il termine fissato dal presente Capitolato o in caso di abbandono dello stesso prima della scadenza del contratto.

Art. 11
Norme di sicurezza

Il concessionario dovrà utilizzare sussidi didattici audiovisivi, materiale necessari per l'igiene dell'ambiente, materiale didattico ed ogni altra attrezzatura a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Dovrà garantire le condizioni di sicurezza per i lavoratori. A tale scopo, ove necessario, dovranno essere messi a disposizione del personale gli idonei dispositivi di protezione.

Al momento della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre all'Amministrazione Comunale apposito piano di sicurezza ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. n. 626/1994 e ss.mm.ii.). Esso dovrà, inoltre, osservare le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza nell'utilizzo degli spazi e delle strutture concesse in uso.

Art. 12
Obblighi delle parti

Oneri a carico del Comune concedente:

Il Comune, oltre alla concessione in uso gratuito dell'immobile, degli impianti e delle attrezzature, assume a proprio carico i seguenti oneri:

a) la manutenzione straordinaria dei beni immobili, degli impianti e delle attrezzature;
b) il pagamento di tutte le utenze connesse alla gestione della struttura, eccetto quelle telefoniche;
c) la sostituzione degli arredi esterni e degli arredi interni - di proprietà comunale - ad uso dei bambini, in base ad effettiva necessità, dei grandi elettrodomestici per cucina e pulizia (lavastoviglie, lavabiancheria, asciugabiancheria, frigoriferi), in caso di guasto non riparabile, e

dell'arredo professionale della cucina (tavoli, armadi in genere, carrelli inox, etc.), se necessario, ed in ogni caso quando guasti e rotture non siano imputabili al concessionario;

d) il taglio erba delle aree verdi;
e) la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne e interne;
f) la fornitura di apparecchiature accessorie per handicap, in base a prescrizione medica.

Oneri a carico del Concessionario:

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio per i bambini iscritti all'asilo nido, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara.

Sono a carico della ditta tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato che non risultino poste espressamente a carico del Comune; in particolare sono a carico della ditta:

a) il costo del personale;
b) il costo per la fornitura di: generi alimentari; materiale didattico, compreso quello specifico per handicap; cancelleria e materiale da ufficio; materiale per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso; materiali igienici e di pulizia locali; stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all'occorrenza, biancheria da mensa e per le sezioni (tovagliato, biancheria da letto, materassi, ecc.), vestiario per il personale;
c) la preparazione, distribuzione e la somministrazione dei pasti, nell'osservanza della normativa vigente;
d) la pulizia e il riordino di tutti i locali e del cortile con fornitura del materiale occorrente;
e) la sostituzione di tutti i beni, salvo quelli indicati all'art. 10, lesionati o divenuti inservibili;
f) la manutenzione ordinaria della struttura, degli arredi, delle attrezzature ed impianti;
g) i contratti manutentivi obbligatori per legge.

Inoltre il concessionario deve:

- rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore;
- osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
- stipulare apposita polizza assicurativa per un'adeguata copertura dei danni provocati da incidenti agli operatori e agli utenti, durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, non coperti da assicurazioni obbligatorie;
- assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari;
- attenersi per la somministrazione dei pasti alle procedure HACCP**:** in particolare**,** campioni dei pasti cucinati devono essere conservati per 48 ore e copia delle analisi degli alimenti somministrati va consegnata al funzionario comunale preposto nel più breve tempo; rispettare le tabelle dietetiche ASL di competenza e le eventuali prescrizioni mediche in caso di diete particolari**;** il personale addetto alla confezione dei cibi, oltre ai requisiti di natura sanitaria, deve essere in possesso di adeguata esperienza, da comprovare;
- riscuotere direttamente la quota delle rette poste a carico dei genitori.

Art. 13
Verifiche e controlli

Il concedente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza da parte del concessionario di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Eventuali osservazioni verranno contestate per iscritto al concessionario, che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni e laddove, dovessero rilevarsi ripetute inadempienze, l'Ente si riserva di applicare, a suo giudizio, penali il cui importo sarà valutato in relazione al disservizio creato e al disagio procurato all'utenza.

Art. 14
Clausola risolutiva espressa/decadenza della concessione

Il Comune, previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno del concessionario oltre all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il concessionario:
- perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente;
- effettui gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti/atti deliberativi del comune, alle norme di igiene;
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
- arrechi danni agli impianti e alle attrezzature di proprietà comunale riconducibili a comportamento doloso o colposo;
- utilizzi i locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione;
- nel caso in cui la Regione Puglia non dovesse erogare i Buoni di Conciliazione;

In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione contrattuale.
In caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultima da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo pec all'indirizzo protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it con preavviso di almeno 30 giorni, il Comune procede ad incamerare per intero l'importo della polizza assicurativa di cui all'art. 9.

Art. 15
Tutela della privacy

Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'Ente attuatore assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. Il/i legale/i rappresentante/i del concessionario è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
I dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.
L'Ente attuatore è tenuto altresì a garantire, per i propri dipendenti, il rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62, avente ad oggetto "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Art.16
Competenze e controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente esclusivamente il Foro di Brindisi.

Art.17
Spese contrattuali

Tutte le spese, i diritti, le imposte e le tasse inerenti la stipula del contratto, nonché quelle relative alla registrazione, sono a totale carico del concessionario.

Art.18
Avvio del servizio in pendenza di stipula del contratto

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipula del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. In pendenza, il concessionario dovrà dare avvio comunque alla prestazione contrattuale su richiesta del Comune di San Pancrazio Salentino.

Art.19
Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alla vigenti norme di legge, nonché per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Il Bando e il Capitolato possono essere visionati ed estratti direttamente dal sito www.sps.br.it o presso il portale telematico www.asmecomm.it.
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. si informa che il Responsabile del procedimento è l'Avv. Maria Annunziata PURICELLA, Responsabile del I Settore 'Affari Generali', email:mariaannunziata.puricella@comune.sanpancraziosalentino.br.it,tel.0831/660211.

San Pancrazio Salentino lì 22.07.2021

Il Responsabile del procedimento
Avv. Maria A. PURICELLA

Firmato digitalmente da

MARIA ANNUNZIATA PURICELLA

CN = PURICELLA MARIA ANNUNZIATA
O = COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
C = IT